

Regolamento del Centro per la Protezione Civile (UNIFI-CPC) dell'Università degli Studi di Firenze

Art. 1. Costituzione

Presso l'Università degli Studi di Firenze è istituito il Centro per la Protezione Civile (UNIFI-CPC) ai sensi dell'Articolo 36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio.

Art. 2. Ambito

Il Centro ha le seguenti finalità generali:

- a) fornire il supporto tecnico e conoscitivo a tutte le strutture dell'Ateneo in materia di Protezione Civile, gestione delle emergenze, prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici;
- b) integrare nelle attività di Protezione Civile le conoscenze tecnico-scientifiche e i prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera e) della L.30/2017.

Il Centro promuove la diffusione della cultura della Protezione Civile, l'informazione e la conoscenza sui rischi naturali e antropici, il miglioramento della resilienza della Comunità in linea con gli obiettivi del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030.

Tali finalità verranno perseguite favorendo i rapporti interdisciplinari fra le strutture di ricerca dell'Ateneo fiorentino, operando in modo sinergico con la struttura amministrativa d'Ateneo, e rafforzando i rapporti istituzionali con il Dipartimento della Protezione Civile e le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come definiti dalla L.225/1992 e dalla L.30/2017

Il Centro è struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi degli artt.6 e 11 della L.225/1992 e dell'art.1 comma 1 lettere b) c) e d) della L.30/2017

Art. 3. Attività

Per attività di Protezione Civile si intende, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera a) della L.30/2017, l'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica.

Tale insieme si articola in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi.

Per il raggiungimento delle finalità definite all'art. 2 del presente Regolamento e nello spirito dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il Centro:

- a) svolge attività ordinarie e operative in favore delle strutture di Ateneo e delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
- b) svolge attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a) e realizza contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) svolge ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;
- d) collabora alle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;

- e) sostiene e promuove la ricerca scientifica di base e applicata, lo sviluppo di tecnologie innovative, la formazione e la cultura, nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
- f) organizza iniziative di formazione, quali corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, master, esercitazioni, utili e funzionali per le attività di Protezione Civile, con particolare riferimento al personale di Ateneo;
- g) partecipa a progetti di ricerca e sviluppo, cooperazione, trasferimento tecnologico e conoscitivo, utili e funzionali per le attività di Protezione Civile;
- h) favorisce lo scambio di informazioni, documentazione e materiali per realizzare un'effettiva collaborazione con i soggetti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- i) organizza l'Unità di Crisi di Ateneo in caso di eventi calamitosi naturali o antropici per coordinare le azioni necessarie per mitigare i rischi e i pericoli per la Comunità accademica, in stretto coordinamento con le analoghe strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- j) fornisce attività di consulenza al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo per il coordinamento dei Documenti di valutazione del rischio con i Piani comunali e intercomunali di emergenza per la Protezione Civile, al fine di ridurre i fattori di vulnerabilità della Comunità accademica;
- k) fornisce attività di consulenza alle strutture tecniche di Ateneo in materia di destinazione del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi edilizi in relazione ai rischi naturali e antropici del territorio;

Per l'espletamento di tali attività il Centro può stipulare accordi e collaborazioni con altre strutture di Ateneo, nonché contratti, accordi e convenzioni con altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni pubbliche o private, organizzazioni di volontariato e altri soggetti sia pubblici che privati, compatibilmente con le risorse disponibili per l'espletamento delle finalità istituzionali.

Art. 4. Sede Amministrativa

Il Centro ha sede legale ed amministrativa in Piazza San Marco n.4 a Firenze e sede operativa in Largo Enrico Fermi 2 a Firenze.

Art. 5. Mezzi

Per il conseguimento delle proprie finalità al Centro viene affidata la gestione dei locali, del personale e delle attrezzature assegnati dall'Ateneo, oltre alle risorse finanziarie, proprie o messe a disposizione dall'Ateneo e dalle strutture afferenti.

Il Centro si avvarrà anche di apparecchiature, dislocate negli spazi di sua pertinenza, siano esse in dotazione propria o in dotazione di altre strutture di Ateneo che concorrono alle attività del Centro.

Art. 6. Organi

Sono organi del Centro il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Art. 7. Presidente

Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica nei settori di attività del Centro, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
- b) è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- d) vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- e) presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Direttore Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) presenta all'approvazione del Consiglio una relazione annuale sui risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
- g) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- h) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.

Art. 8. Consiglio

Il Consiglio è costituito:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) fino a sette professori di ruolo e ricercatori con qualificata competenza ed esperienza nei settori di attività del Centro, nominati con Decreto del Rettore;
- c) dal Direttore Tecnico,
- d) dal Responsabile amministrativo;
- e) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo in servizio presso il centro;
- f) dal Dirigente dell'Area Edilizia;
- g) dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I membri del Consiglio, nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile o di altri soggetti del Servizio Nazionale di Protezione Civile che concorrono al finanziamento delle attività del Centro, su designazione degli enti stessi.

Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo,

Il Consiglio:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici e formativi di pertinenza del Centro;
- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;

- c) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
- d) approva i bilanci del Centro secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento ed il piano annuale e pluriennale di sviluppo;
- f) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
- g) esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore Tecnico del Centro, ove previsto;
- h) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.

Art. 9. Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale dell'Università, sentito il Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite.

Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all'interno dell'Ateneo, l'incarico di Direttore Tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Il Direttore Tecnico:

- a) fa parte del Consiglio del Centro;
- b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
- c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
- d) ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
- e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 10. Finanziamenti e gestione amministrativo contabile

Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria il Centro afferisce alla struttura amministrativa centrale di Ateneo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo verranno delegate al Centro, per la gestione del budget ad esso assegnato, le competenze gestionali di cui all'art. 3 comma 3 dello stesso Regolamento.

Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.

Art. 11 - Personale

Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.

Possono concorrere alle attività del Centro, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti di Ateneo, anche:

- a) professori e ricercatori dell'Università di Firenze autorizzati dal Direttore della struttura di afferenza, o dal Rettore, a contribuire alle attività del Centro;
- b) personale a contratto a tempo determinato e indeterminato;
- c) personale distaccato da Enti pubblici e privati;
- d) personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro interinale.
- e) assegnisti di ricerca, borsisti di studio, specializzandi e dottorandi di ricerca;
- f) laureandi di corsi di studio e studenti di corsi di master e di perfezionamento;
- g) visiting professors e visiting researchers;
- h) volontari del Servizio Nazionale di Protezione Civile e frequentatori e collaboratori ai progetti del Centro a titolo non oneroso.

Art. 12 Valutazione

Ogni anno il Centro invia al Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, un rapporto sulla propria attività. Ogni tre anni il Nucleo predispone una dettagliata relazione sulle funzionalità del Centro e la trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Disattivazione del Centro

Il Centro può essere disattivato quando:

- a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della costituzione del Centro;
- b) vengano meno i presupposti di un'organizzazione efficiente, efficace ed economica.

Al fine di verificare se sussistono le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione.

La disattivazione del centro avviene mediante decreto del Rettore, previa delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento dei Centri di servizio.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.